



COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE

Bruxelles, 12.04.2000
COM(2000) 138 definitivo

2000/0053 (ACC)

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che aggiunge all'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, un protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

(presentata dalla Commissione)

RELAZIONE

1. Uno degli obiettivi dell'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità e il Cile del 21 giugno 1996¹, le cui direttive di negoziato sono state approvate dal Consiglio il 21 dicembre 1995, è di rafforzare ed estendere la cooperazione al fine di intensificare e diversificare gli scambi commerciali e di liberalizzarli gradatamente e reciprocamente.
2. Nel quadro della cooperazione doganale di cui all'articolo 7 dell'accordo, viene detto espressamente che, al fine di migliorare e consolidare il quadro giuridico delle loro relazioni commerciali, le parti si dichiarano interessate a prendere in considerazione la conclusione di un protocollo di assistenza reciproca nel settore doganale.
3. Su questa base si sono tenuti i negoziati tra la Commissione e il Cile che hanno approdato a un protocollo siglato a Bruxelles, assieme all'accordo in forma di scambio di lettere, il 13 luglio 1999.
4. Scopo del protocollo è di prevenire, individuare e reprimere, attraverso l'assistenza tra le autorità competenti delle parti interessate, le azioni contrarie alla legislazione doganale. Tale assistenza consiste essenzialmente nel trasmettere informazioni o documenti risultanti dalle inchieste svolte o nell'esercitare una vigilanza particolare su persone, merci, luoghi o mezzi di trasporto.
5. Il contenuto del protocollo è praticamente identico a quello del protocollo tipo messo a punto nel 1997 dal gruppo "Problemi economici" del Consiglio. Le sole eccezioni riguardano l'esplicito riferimento al quadro giuridico e normativo entro il quale l'assistenza viene offerta, nonché la fissazione dei termini per la conferma scritta delle domande formulate oralmente e per la risposta alle domande di assistenza.
6. Il protocollo contiene anche, in allegato, una dichiarazione che prevede l'istituzione, da parte della commissione mista creata a norma dell'articolo 35 dell'accordo quadro, di un gruppo di lavoro incaricato di assisterla nella gestione del protocollo.
7. È pertanto necessario procedere alla firma e alla conclusione di detto accordo. Il Consiglio è pertanto invitato a:
 - approvare, a nome della Comunità, l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Cile che aggiunge un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale;
 - designare la persona abilitata a firmare l'accordo.

¹ GUL 209 del 19.8.1996.

Proposta di

DECISIONE DEL CONSIGLIO

relativa alla conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che aggiunge all'accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra, un protocollo supplementare relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133 in combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, prima frase,

vista la proposta della Commissione¹,

considerando quanto segue:

- (1) Per consentire l'assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale tra le due parti, come prevede l'articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Cile, dall'altra², è necessario aggiungere un protocollo all'accordo.
- (2) I negoziati tenuti a tal fine con il Cile hanno condotto a un accordo in forma di scambio di lettere che la Comunità ha interesse ad approvare,

DECIDE:

Articolo 1

È approvato a nome della Comunità l'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che aggiunge, all'accordo quadro di cooperazione volto a preparare, come obiettivo finale, un'associazione di natura politica ed economica tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile, un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale.

Il testo dell'accordo in forma di scambio di lettere è accluso alla presente decisione.

¹ GUC ...

² GUL 42 del 16.2.1999, pag. 46.

Articolo 2

Il presidente del Consiglio è autorizzato a designare le persone abilitate a firmare l'accordo in forma di scambio di lettere di cui all'articolo 1³.

Articolo 3

Il presidente del Consiglio procede, a nome della Comunità, alla notifica prevista dall'accordo in forma di scambio di lettere.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il Presidente

³ La data di entrata in vigore del protocollo sarà pubblicata nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee* a cura del segretariato generale del Consiglio.

ALLEGATO

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE

tra la Comunità europea e la Repubblica del Cile che aggiunge all'accordo quadro di cooperazione un protocollo relativo all'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

A. Lettera della Comunità europea

Bruxelles, addì

Signor ,

mi prego fare riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e della Repubblica del Cile al fine di concludere un accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che aggiunge un protocollo all'accordo quadro di cooperazione del 21 giugno 1996, entrato in vigore il 1° febbraio 1999.

Tale protocollo, il cui testo è allegato alla presente lettera, costituirà parte integrante dell'accordo del 21 giugno 1996 ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui sarà stata notificata la conclusione delle procedure all'uopo necessarie.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Repubblica del Cile su quanto precede.

Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione

A nome della Comunità europea

B. Lettera della Repubblica del Cile

Santiago, addì

Signor ,

mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera in data odierna così redatta:

“mi pregio fare riferimento ai negoziati tra i rappresentanti della Comunità europea e della Repubblica del Cile al fine di concludere un accordo sull'assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che aggiunge un protocollo all'accordo quadro di cooperazione del 21 giugno 1996, entrato in vigore il 1° febbraio 1999.

Tale protocollo, il cui testo è allegato alla presente lettera, costituirà parte integrante dell'accordo del 21 giugno 1996 ed entrerà in vigore il primo giorno del secondo mese che segue la data in cui sarà stata notificata la conclusione delle procedure all'uopo necessarie.

Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo della Repubblica del Cile su quanto precede.”

Mi pregio comunicarLe l'accordo della Repubblica del Cile in merito a quanto sopra.

Voglia accogliere, Signor , i sensi della mia alta considerazione

A nome della Repubblica del Cile

Hecho en, el

Udfærdiget i, den

Geschehen zu am

Έγινε,

Done aton the

Fait à le

Fatto a il

Gedaan te

Feito no

Tehty

Utfærdat i den

En nombre de la Comunidad Europea

På vegne af Det Europæiske Fællesskab

Im Namen der Europäische Gemeinschaft

Εξ ονόματος της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

On behalf of the European Community

Au nom de la Communauté européenne

A nome della Comunità europea

Namens de Europese Gemeenschap

Em nome da Comunidade Europeia

Euroopan yhteisön puolesta

På Europeiska gemenskapens vägnar

POR LA REPÚBLICA DE CHILE

POUR LA RÉPUBLIQUE DU CHILI

FOR THE REPUBLIC OF CHILE

FÜR DIE REPUBLIK CHILE

A REPÚBLICA DO CHILE

CHILEN TASAVALLALLE

TIL DEN CHILENSKE REPUBLIK

TILL DEN CHILENSKA REPUBLIKEN

PER LA REPUBBLICA DEL CILE

ΓΙΑ ΤΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΗΣ ΧΙΛΗΣ

VOOR DE REPUBLIEK CHILI

PROTOCOLLO

RELATIVO

ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITÀ AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE

ARTICOLO 1

Definizioni

Ai fini del presente protocollo si intende per:

“normativa doganale”, qualsiasi disposizione legale o regolamentare adottata dalla Comunità o dai Cile che disciplini l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci e la loro collocazione sotto qualsiasi altro regime o procedura doganale, comprese le misure di divieto, di restrizione e di controllo;

“autorità richiedente”, l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in base al presente protocollo;

“autorità interpellata”, l'autorità amministrativa competente, all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in base al presente protocollo;

“dati di carattere personale”, tutte le informazioni relative ad una persona fisica identificata o identificabile;

“operazione contraria alla normativa doganale”, qualsiasi violazione o tentativo di violazione della normativa doganale.

“informazione”, tutti i dati, i documenti, le relazioni certificate conformi e le relative copie autenticate o le altre comunicazioni, indipendentemente dal supporto.

ARTICOLO 2

Campo di applicazione

1. Le Parti contraenti si prestano reciproca assistenza nell'ambito delle rispettive competenze, secondo le modalità e alle condizioni specificate nel presente protocollo, per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per prevenire, individuare e perseguire le operazioni contrarie alla normativa doganale.
2. L'assistenza nel settore doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorità amministrativa delle Parti contraenti competente per l'applicazione del protocollo. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale e non si applica alle informazioni ottenute in virtù delle facoltà esercitate a richiesta dell'autorità giudiziaria, salvo nei casi in cui la comunicazione di tali informazioni sia autorizzata da tale autorità.
3. Senza pregiudizio delle disposizioni dell'articolo 10, l'assistenza che le Parti contraenti si prestano nel quadro del presente protocollo, è fornita conformemente alle loro rispettive disposizioni giuridiche e normative.

4. L'assistenza in materia di riscossione di diritti, tasse o contravvenzioni non rientra nel presente protocollo.

ARTICOLO 3

Assistenza a richiesta

1. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata fornisce a detta autorità qualsiasi informazione utile che le consenta di accertare che la normativa doganale è correttamente applicata, segnatamente le informazioni riguardanti le azioni accertate o programmate, che sono o che possono essere operazioni contrarie alla normativa doganale.
2. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata comunica a quest'ultima:
 - a) se le merci esportate dal territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra Parte contraente, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle stesse;
 - b) se le merci importate nel territorio di una delle Parti contraenti sono state correttamente esportate dal territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, il regime doganale applicato alle merci.
3. A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende le misure necessarie, nell'ambito delle sue disposizioni legali o regolamentari, per assicurare che sia esercitata una sorveglianza:
 - a) sulle persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che compiano o abbiano compiuto operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - b) sui luoghi in cui sono costituiti o possono essere costituiti depositi di merci a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che dette merci siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - c) sulle merci trasportate o che possono essere trasportate a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinate ad essere utilizzate in operazioni contrarie alla normativa doganale;
 - d) sui mezzi di trasporto che sono o possono essere utilizzati a condizioni tali da far ragionevolmente ritenere che siano destinati ad essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 4

Assistenza spontanea

Le Parti contraenti si assistono reciprocamente di propria iniziativa e conformemente alle loro disposizioni legali e regolamentari, qualora lo ritengano necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare fornendo le informazioni ottenute riguardanti:

- azioni che sono o che sembrano loro essere operazioni contrarie alla normativa doganale e che possono interessare l'altra Parte contraente;

- nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare operazioni contrarie alla normativa doganale;
- merci note per essere oggetto di operazioni contrarie alla normativa doganale;
- persone fisiche o giuridiche nei confronti delle quali sussistono fondati motivi di ritenere che siano o siano state coinvolte in operazioni contrarie alla normativa doganale;
- mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati in operazioni contrarie alla normativa doganale.

ARTICOLO 5

Consegna, Notifica

A richiesta dell'autorità richiedente, l'autorità interpellata prende, conformemente alle disposizioni legali e regolamentari, tutte le misure necessarie per:

- consegnare tutti i documenti o
- notificare tutte le decisioni,

provenienti dall'autorità richiedente e rientranti nel campo di applicazione del presente protocollo, ad un destinatario residente o stabilito nel territorio dell'autorità richiedente.

Le domande di consegna di documenti e di notifica di decisioni devono essere presentate per iscritto nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima.

ARTICOLO 6

Forma e contenuto delle domande di assistenza

1. Le domande formulate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Esse vengono corredate dei documenti ritenuti utili per la loro evasione. Qualora l'urgenza della situazione lo esiga, possono essere accettate anche domande orali le quali, tuttavia, devono essere confermate per iscritto entro 7 giorni, altrimenti saranno considerate nulle o non avvenute.
2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 contengono le seguenti informazioni:
 - a) autorità richiedente;
 - b) misura richiesta;
 - c) oggetto e motivo della domanda;
 - d) disposizioni legali e regolamentari e altre disposizioni legali in causa;
 - e) ragguagli il più possibile precisi ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine;
 - f) esposizione succinta dei fatti e delle indagini già effettuate.

3. Le domande sono presentate nella lingua ufficiale dell'autorità interpellata o in una lingua accettabile per quest'ultima. Questo requisito non si applica ai documenti di cui è corredata la domanda di cui al paragrafo 1.
4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali di cui sopra, possono esserne richiesti la correzione o il completamento; nel frattempo possono essere disposte misure cautelative.

ARTICOLO 7

Espletamento delle domande

1. Per evadere le domande di assistenza l'autorità interpellata procede, nell'ambito delle sue competenze e risorse, come se agisse per proprio conto o a richiesta di altre autorità della stessa Parte contraente, fornendo informazioni già in suo possesso, svolgendo adeguate indagini e procedendo o facendo procedere alle indagini appropriate. La presente disposizione si applica anche alle altre autorità alle quali la domanda è stata indirizzata dall'autorità interpellata in virtù del presente protocollo qualora questa non possa agire direttamente.
2. Le domande di assistenza sono evase conformemente alle disposizioni legali o regolamentari della Parte contraente interpellata.
3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente possono, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, essere presenti e ottenere negli uffici dell'autorità interpellata o di qualsiasi altra autorità interessata conformemente al paragrafo 1 informazioni sulle azioni che costituiscono o che possono costituire operazioni contrarie alla normativa doganale, che occorrono all'autorità richiedente ai fini del presente protocollo.
4. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte contraente, d'intesa con l'altra Parte contraente e alle condizioni da questa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte sul territorio di quest'ultima.
5. La risposta alla richiesta di assistenza sarà data entro 2 mesi a partire dalla data della sua ricezione. Se l'autorità interpellata non è in grado di rispondere alla richiesta entro questo termine, essa ne informa l'autorità richiedente indicando quando prevede la data in cui le sarà possibile farlo.

ARTICOLO 8

Forma in cui devono essere comunicate le informazioni

1. L'autorità interpellata trasmette i risultati delle indagini all'autorità richiedente per iscritto unitamente ai documenti, copie autenticate o altro materiale pertinente.
2. Tale informazione può essere computerizzata.
3. Gli originali dei documenti sono trasmessi solo a richiesta qualora siano insufficienti le copie autenticate. Gli originali sono resi appena possibile.

ARTICOLO 9

Deroghe all'obbligo di prestare assistenza

1. L'assistenza può essere rifiutata o essere subordinata all'assolvimento di talune condizioni o esigenze qualora una Parte ritenga che l'assistenza a titolo del presente accordo:
 - a) possa pregiudicare la sovranità di Cile o di uno Stato membro tenuto a prestare assistenza a titolo del presente protocollo, o
 - b) possa pregiudicare l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali, in particolare nei casi di cui all'articolo 10, paragrafo 2, o
 - c) violi un segreto industriale, commerciale o d'ufficio.
2. L'assistenza può essere rinviata dall'autorità interpellata qualora interferisca in un'indagine, in un'azione giudiziaria o in una procedura in corso. In tal caso l'autorità interpellata consulta l'autorità richiedente per stabilire se l'assistenza possa essere fornita secondo le modalità o alle condizioni che l'autorità interpellata può esigere.
3. Se l'autorità richiedente domanda un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesta, lo fa presente nella sua domanda. Spetta quindi all'autorità interpellata decidere il seguito da dare a tale domanda.
4. Nei casi di cui ai paragrafi 1 e 2, la decisione dell'autorità interpellata e le relative motivazioni devono essere comunicate senza indugio all'autorità richiedente.

ARTICOLO 10

Scambio di informazioni e riservatezza

1. Tutte le informazioni comunicate, sotto qualsiasi forma, ai sensi del presente protocollo sono di carattere riservatissimo o riservato, secondo le norme applicabili da ciascuna Parte contraente. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e fruiscono della tutela accordata dalle leggi applicabili in proposito nel territorio della Parte contraente che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi gli organi comunitari.
2. I dati di carattere personale possono essere scambiati solo se la Parte contraente cui potrebbero essere destinati si impegna a proteggerli in modo almeno equivalente a quello applicabile al caso specifico nella Parte contraente che li può fornire. A tal fine, le Parti contraenti si comunicano le informazioni relative alle norme in esse applicabili, comprese eventualmente quelle relative al diritto vigente negli Stati membri della Comunità.
3. L'utilizzazione, nell'ambito di azioni giudiziarie o amministrative promosse in seguito all'accertamento di operazioni contrarie alla normativa doganale, di informazioni ottenute in virtù del presente protocollo è considerata conforme ai fini del presente protocollo. Pertanto, le Parti contraenti, nei documenti probatori, nelle relazioni e testimonianze, nonché nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi ad un tribunale, possono utilizzare le informazioni ottenute e i documenti

consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo. L'autorità competente che ha fornito dette informazioni o dato accesso ai documenti ne è informata.

4. Le informazioni ottenute sono utilizzate solo ai fini del presente protocollo. Una Parte contraente che voglia utilizzare tali informazioni per altri fini deve ottenere l'accordo scritto preliminare dell'autorità che le ha fornite. Tale utilizzazione è quindi soggetta a tutte le restrizioni imposte da detta autorità.

ARTICOLO 11

Periti e testimoni

Un funzionario dell'autorità interpellata può essere autorizzato a comparire, nei limiti dell'autorizzazione concessa, in qualità di perito o testimone in azioni giudiziarie o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere precisato davanti a quale autorità giudiziaria o amministrativa tale funzionario deve comparire, nonché per quale causa e a quale titolo sarà ascoltato.

ARTICOLO 12

Spese di assistenza

Le Parti contraenti rinunciano reciprocamente ad ogni pretesa concernente il rimborso delle spese sostenute in virtù del presente protocollo escluse, se del caso, le spese per periti e testimoni e quelle per interpreti e traduttori che non dipendano da pubblici servizi.

ARTICOLO 13

Applicazione

1. L'applicazione del presente protocollo è affidata, da una parte, alle autorità doganali di Cile e, dall'altra, ai competenti servizi della Commissione delle Comunità europee ed eventualmente alle autorità doganali degli Stati membri. Essi decidono in merito a tutte le misure e disposizioni pratiche necessarie per l'applicazione tenendo conto delle norme vigenti segnatamente in materia di protezione dei dati. Essi possono proporre agli organi competenti le modifiche che a loro parere dovessero essere apportate al presente protocollo.
2. Le Parti contraenti si consultano e si tengono reciprocamente informate delle modalità di attuazione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo. In particolare, esse si scambiano ogni anno l'elenco delle autorità competenti autorizzate ad intervenire conformemente al presente protocollo.

ARTICOLO 14

Altri accordi

1. Tenendo conto delle competenze rispettive della Comunità europea e degli Stati membri, le disposizioni del presente protocollo:
 - non pregiudicano gli obblighi delle Parti contraenti derivanti da altri accordi o convenzioni internazionali;
 - vanno considerate un complemento agli accordi di reciproca assistenza conclusi o che potranno essere conclusi tra singoli Stati membri e Cile;
 - non pregiudicano le disposizioni comunitarie in materia di comunicazione tra i servizi competenti della Commissione delle Comunità europee e le autorità doganali degli Stati membri di qualsiasi informazione ottenuta nei settori contemplati dal presente protocollo che possa essere di interesse comunitario.
2. Nonostante il paragrafo 1, le disposizioni del presente protocollo prevalgono su quelle degli accordi bilaterali di reciproca assistenza conclusi o che potrebbero essere conclusi tra singoli Stati membri e Cile, se le disposizioni di questi ultimi risultassero incompatibili con quelle del presente protocollo.
3. Per quanto riguarda le questioni relative all'applicazione del presente protocollo, le Parti contraenti si consultano reciprocamente per trovare una soluzione in sede di comitato misto istituito dall'articolo 35 dell'accordo quadro di cooperazione.

Dichiarazione comune

“Le Parti decidono di incaricare il comitato misto di creare un gruppo di lavoro che lo assista nella gestione del protocollo relativo all’assistenza amministrativa reciproca nel settore doganale.”

Scheda finanziaria

relativa ad un protocollo di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale con il Cile

1. DENOMINAZIONE DELL'AZIONE

Firma e conclusione dell'accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunità e il Cile, che aggiunge all'accordo quadro di cooperazione un protocollo di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale

2. LINEA DI BILANCIO

A-7010

A-7031

3. BASE GIURIDICA

Il protocollo in questione è stato negoziato sulla base di direttive, approvate dal Consiglio il 21 dicembre 1995, che autorizzano la Commissione a concludere un accordo quadro di cooperazione tra la Comunità europea e il Cile. Tale accordo è stato firmato il 21 giugno 1996.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 3 dell'accordo quadro, le due Parti hanno concluso un protocollo di assistenza amministrativa reciproca in materia doganale che deve essere inserito nell'accordo quadro attraverso un accordo in forma di scambio di lettere.

4. DESCRIZIONE DELL'AZIONE

Lo scopo del protocollo è prevenire, scoprire e reprimere, grazie all'assistenza tra le autorità competenti delle Parti interessate, operazioni illegali in campo doganale. Tale assistenza consiste essenzialmente nel trasmettere informazioni o documenti risultanti dalle inchieste svolte o nell'esercitare una vigilanza particolare su persone, merci, luoghi o mezzi di trasporto. L'azione avrà durata indeterminata e non vi sarà necessità di rinnovo.

La gestione del protocollo sarà assicurata da un gruppo di lavoro che dovrà essere istituito dalla Commissione mista di cui all'articolo 35 dell'accordo quadro.

5. CLASSIFICAZIONE DELLE SPESE/ ENTRATE

SNO

6. TIPO DI SPESE/ENTRATE

- Spese per coprire le missioni comunitarie in Cile da effettuare ogni due anni.
- Eventualmente, spese per riunioni se non coperte dalle infrastrutture esistenti.

7. INCIDENZA FINANZIARIA

7.1 Modalità di calcolo complessivo dell'azione (relazione tra singoli costi e costi complessivi)

7.2 Ripartizione per elementi dell'azione

CE in Mio EUR (prezzi correnti)

Ripartizione	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e esercizio successivo	Totale
Totale							

7.3 Spese operative per studi, esperti, ecc., incluse nella parte B del bilancio

CE in Mio EUR (prezzi correnti)

	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e esercizio successivo	Totale
- Studi							
- Riunioni di esperti							
- Conferenze e congressi							
- Informazione e pubblicazioni							
Totale							

7.4 Scadenario stanziamenti d'impegno/ stanziamenti di pagamento

CE in Mio EUR

	Anno n	n + 1	n + 2	n + 3	n + 4	n + 5 e esercizio successivo	Totale
Stanziamenti d'impegno							
Stanziamenti di pagamento							
anno n							
n + 1							
n + 2							
n + 3							
n + 4							
n + 5 e esercizio successivo							
Totale							

8. DISPOSIZIONI ANTIFRODE PREVISTE

Applicazione della normativa comunitaria

9. ELEMENTI DI ANALISI COSTO-EFFICACIA

Giustificazione dell'azione: in particolare, essa intende garantire la corretta riscossione delle risorse proprie tradizionali, istituendo a tal fine un sistema di trasmissione delle informazioni, tra le autorità competenti, su operazioni illegali o che potrebbero essere in contrasto con la normativa doganale comunitaria.

10. SPESE AMMINISTRATIVE (PARTE A DELLA SEZIONE III DEL BILANCIO GENERALE)

La mobilitazione effettiva delle risorse amministrative necessarie dipenderà dalla decisione annuale della Commissione relativa allo stanziamento delle risorse, tenuto conto, in particolare, degli effettivi e degli importi supplementari accordati dall'autorità di bilancio.

10.1 Incidenza sul numero di posti

Tipo di impiego		Effettivi per la gestione delle azioni		di cui		Durata
		<u>posti a tempo indeterminato</u>	<u>posti a tempo determinato</u>	utilizzando le risorse esistenti nella DG o nel servizio interessato	facendo ricorso a risorse supplementari	
Funzionari o agenti temporanei	A	0'1		0'1	Indeterminata	
	B					
	C					
Altre risorse						
Totale		0'1		0'1		

10.2 Incidenza finanziaria globale delle risorse umane supplementari

(EUR)

	Importo	Modalità di calcolo
Funzionari	10 800	0'1 uomini/anno a 108 000 € (costo unitario) titolo A-1, A-2, A-4, A-5 e A-7
Agenti temporanei		
Altre risorse (indicare la linea di bilancio)		
Totale	10 800	

10.3 Aumento delle altre spese di funzionamento derivanti dalle azioni

Linea di bilancio (n. e titolo)	Importo	Modalità di calcolo (euro)
A-7010	3 800	Gruppo di lavoro: riunioni annuali alternativamente a Bruxelles e in Cile - riunione in Cile: missione di 4 giorni per un funzionario della Commissione della DG TAXUD (€ per funzionario)
A-7031	p.m.	Gruppo di lavoro: le spese di viaggio dei rappresentanti del Consiglio che partecipano alle riunioni del gruppo di lavoro sono a carico del Segretariato generale del Consiglio
Totale A-7010 A-7031	3 800 p.m.	Per gli anni durante i quali il gruppo di lavoro si riunisce in Cile

Gli importi indicati corrispondono alle spese per 12 mesi, senza indicazione precisa dell'azione.

N.B.: Le risorse necessarie alle missioni dei funzionari della Commissione saranno ricavate riassegnando le risorse disponibili.